

## Autorizzazione dei pesticidi e principio di precauzione: il caso del glifosato

Roberto Fusco

### 1.- Il principio di precauzione come garanzia della food safety

Il principio di precauzione, in termini generali, può essere definito come quel principio diretto ad indirizzare le decisioni dei pubblici poteri in situazioni di incertezza scientifica, laddove vi sia una possibilità che determinati pericoli si verifichino concretamente generando un detrimento alla protezione dell'am-

biente o alla tutela della salute dell'uomo<sup>1</sup>.

Si tratta di un principio che, prima di essere elevato dal nostro legislatore a canone generale dell'attività amministrativa, è nato e si è sviluppato in una dimensione internazionale ed europea come criterio di gestione delle scelte politiche degli Stati e dell'Unione europea (all'interno delle sue istituzioni e nei rapporti con gli Stati membri) nell'ambito delle rispettive competenze<sup>2</sup>.

Tale principio è emerso inizialmente nel settore ambientale traendo origine dal diritto tedesco<sup>3</sup>, affermandosi poi in ambito internazionale<sup>4</sup> ed europeo<sup>5</sup>, per essere infine recepito nel nostro ordinamento ove, nell'ambito della disciplina del danno ambientale, è prescritto un elevato livello di tutela da parte dello Stato in situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente<sup>6</sup>.

Copiosa è anche la giurisprudenza europea<sup>7</sup> e

(<sup>1</sup>) La bibliografia in argomento è assai ampia, ed in questa sede non si può darne integralmente conto. Tra i contributi monografici si segnalano: L. Marini, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario. Disciplina del commercio di organismi geneticamente modificati e profili di sicurezza alimentare*, Padova, 2004; F. De Leonardis, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, 2005. Si v. altresì: F. De Leonardis, *Il principio di precauzione*, in M. Renna – F. Saitta (a cura di), *Studi sui principi del diritto amministrativo*, Milano, 2012, 413 e ss.; S. Cognetti, *Potere amministrativo e principio di precauzione fra discrezionalità tecnica e discrezionalità pura*, Milano, 2014; B. Marchetti, *Il principio di precauzione*, in M.A. Sandulli (a cura di), *Codice dell'azione amministrativa*, Milano, 2011; M.P. Chiti, *Il rischio sanitario e l'evoluzione dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione precauzionale*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2006, 7 e ss.; T. Marocco, *Il principio di precauzione e la sua applicazione in Italia e in altri stati membri della Comunità Europea*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2003, 6, 1233 e ss.; A. Zei, *Principio di precauzione*, in *Dig. disc. pubbl.*, agg. II, 2008, 670 e ss.

(<sup>2</sup>) Il principio di precauzione assurge a principio generale dell'attività amministrativa per effetto del richiamo al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario inserito nell'art. 1, comma 1 della l. n. 241/1990 dall'art. 1, comma 1 della l. n. 15/2005.

(<sup>3</sup>) Secondo F. De Leonardis, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, cit., 3, la nascita del principio nell'ordinamento tedesco si può far risalire agli anni '30 del secolo scorso anche se l'origine storica del principio di precauzione, nella maggior parte delle ricostruzioni, si fa risalire alla legge federale tedesca sulla protezione contro le immissioni, la l. 15 marzo 1974, pubblicata in BGBl, 1974, III, 2128-2129.

(<sup>4</sup>) Il primo riconoscimento del principio di precauzione a livello internazionale si è avuto con la Carta della natura adottata dall'Assemblea dell'ONU del 1982, per poi essere stato ripreso nella Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e sullo Sviluppo del 1992 e in numerose successive convenzioni internazionali a tutela dell'ambiente. Sulle origini del principio di precauzione in ambito internazionale vedasi: F. Acerboni, *Contributo allo studio del diritto di precauzione: dall'origine nel diritto internazionale a principio generale dell'ordinamento*, in *Il Diritto della Regione - Regione Veneto*, 2000, 254 e ss.; T. Scovazzi, *Sul principio precauzionale nel diritto internazionale dell'ambiente*, in *Riv. dir. int.*, 1992, 3, 699 e ss.; L. Marini, *op. cit.*, 41 e ss.

(<sup>5</sup>) Nel diritto primario dell'Unione europea il principio di precauzione è solamente menzionato nell'art. 191, par. 2, TFUE (già art. 174 TCE) che, definendo gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione europea, precisa che: "La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»". Come si avrà modo di vedere, però, numerose sono le fonti secondarie dell'Unione europea che richiamano o che specificano tale principio generale relativamente a diversi settori.

(<sup>6</sup>) L'art. 301, comma 1 del nostro Codice dell'ambiente (D.lgs. 4 aprile 2006, n. 152), prevede che "In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione". Ai commi successivi viene poi precisato che il pericolo deve emergere da una preliminare valutazione scientifica obiettiva (comma 2), vengono previste le modalità attraverso le quali devono essere segnalate le situazioni di pericolo (comma 3) e vengono perimetrati i compiti e i poteri spettanti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione alla gestione del rischio (commi 4 e 5).

(<sup>7</sup>) Ampissima è la giurisprudenza comunitaria inerente al principio di precauzione e spazia in diversi settori, dal diritto alimentare con la nota e annosa vicenda degli OGM, al diritto dell'energia con i problemi dell'inquinamento elettromagnetico, al diritto ambientale con le

nazionale<sup>8</sup> su tale principio che ha concorso progressivamente a delinearne il campo di applicazione e le modalità di utilizzo. Tale giurisprudenza ha chiarito che il rischio di un danno alla salute o all'ambiente deve essere un rischio probabile, non essendo sufficiente una mera possibilità,<sup>9</sup> e che tale probabilità deve essere accertata attraverso una valutazione scientifica preliminare e obiettiva<sup>10</sup> che porti ad una decisione adeguata e proporzionata rispetto alla situazione concreta da fronteggiare<sup>11</sup>.

In ambito europeo il principio di precauzione è anche stato oggetto di una comunicazione della Commissione che ne ha delineato le caratteristiche ed esteso la validità anche al di fuori delle politiche ambientali<sup>12</sup>.

Infatti, tale principio trova applicazione in molteplici

altri settori tra i quali va sicuramente annoverato anche quello della tutela alimentare, essendo previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 avente ad oggetto i principi generali della legislazione alimentare<sup>13</sup>. L'art. 7 di detto Regolamento (espressamente rubricato "Principio di precauzione") prevede che, qualora emerga la possibilità di effetti dannosi per la salute e si versi in una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie a garantire un livello elevato di tutela della salute in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio<sup>14</sup>. È stato poi rilevato come quello di precauzione sia un principio "ontologicamente immanente" alle innumerevoli norme che disciplinano il settore alimentare<sup>15</sup>.

problematiche relative all'amianto e alle emissioni di impianti produttivi, solo per fare qualche esempio. Per una panoramica della giurisprudenza europea sul principio di precauzione in tal sede ci si limita a segnalare: G. Mastrodonato, *I principi di proporzionalità e precauzione nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia: verso l'effettività della tutela del cittadino*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2011, 183 e ss.; E. Sessa, *Profili evolutivi del principio di precauzione alla luce della prassi giudiziaria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in *Riv. giur. amb.*, 2005, 635 e ss.

<sup>(8)</sup> Anche la nostra Corte costituzionale si è pronunciata più volte sulla portata del principio di precauzione in molte note vicende. Per esempio, con la sentenza 17 marzo 2016, n. 116, la Corte ha affrontando il tema degli OGM, con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85 la vicenda dell'Ilva e con la sentenza 5 dicembre 2014, n. 274 il caso Stamina. Tra le sentenze recenti più rilevanti del giudice amministrativo sulla nozione e sui limiti di applicazione del principio di precauzione si possono citare *ex multis*: Cons. di St., sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605 in tema di OGM e Cons. di St., sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495 in materia di valutazione di impatto ambientale.

<sup>(9)</sup> In tal senso vedasi: Corte di Giust. CE, III, 11 settembre 2002, T-13/99 (*Pfizer Animal Health SA / Consiglio*); Corte di Giust. UE, 5 febbraio 2004, C-24/00 (*Commissione / Repubblica Francese*). In ambito nazionale a tal proposito vedasi: Cons. di St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 183; Cons. di St., sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250; Cons. di St., sez. V, 11 luglio 2014, n. 3573.

<sup>(10)</sup> A tal proposito vedasi: Corte di Giust. UE, 5 maggio 1998, C-157/96 (*National Farmers Union*). Nel nostro ordinamento più recentemente: Cons. di St., sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094.

<sup>(11)</sup> In tal senso vedasi: Corte di Giust. UE, 9 settembre 2003, C-236/01 (*Monsanto*) e Corte di Giust., 23 settembre 2003, C-192/01 (*Commissione / Regno di Danimarca*). Nel nostro ordinamento si rinvia a: Cons. di St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 98; Cons. di St., sez. V, 4 marzo 2014, n. 1272.

<sup>(12)</sup> Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, Bruxelles, 2.2.2000, (COM) 2000 1, consultabile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=IT>.

<sup>(13)</sup> E' il ben noto Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Per un commento a tale Regolamento vedasi: AA.VV. (a cura dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato – IDAIC), *La Sicurezza Alimentare nell'Unione Europea*, in *Nuove leggi civ. comm.*, n. 1-2/2003, 114 e ss. Sui principi generali del diritto alimentare si rinvia a: L. Costato, *I principi fondanti il diritto alimentare*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 1/2007; S. Rizzioli, *I principi generali del diritto alimentare nella legislazione e giurisprudenza comunitarie*, Roma, 2008; L. Costato – P. Borghi – S. Rizzioli – V. Paganizza – L. Salvi, *Compendio di diritto alimentare*, 7<sup>a</sup> ed., Cedam, 2015; F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, 2<sup>a</sup> ed., 2015, Utet; Id., *Alimenti e salute: la prospettiva del diritto agro-alimentare*, in *Riv.dir.agr.*, 2014, I, 445.

<sup>(14)</sup> Sul principio di precauzione in ambito alimentare vedasi: M. Sollini, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare. Profili critico-ricostruttivi*, Milano, 2006; P. Borghi, *Il rischio alimentare e il principio di precauzione*, in L. Costato – A. Germano – E.R. Basile (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, Padova, 2011, vol. III, 53 e ss.; L. Costato, *La Corte di giustizia, il riavvicinamento delle legislazioni e il principio di precauzione nella legislazione alimentare*, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 2005, 648 e ss.; L. Grandoni, *Commento all'art. 7*, in AA.VV. (a cura dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato – IDAIC), *La Sicurezza Alimentare nell'Unione europea*, cit., 204 e ss.; M. Mazzo, *Il principio di precauzione tra scienza e diritto*, in AA.VV., *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare* (Atti del VII Congresso mondiale di Diritto agrario dell'UMAU – Pisa-Siena, 5-9 novembre 2002), Milano, 2004, 385 e ss.

<sup>(15)</sup> G. Vaccaro, *Il principio di precauzione e la responsabilità delle imprese nella filiera alimentare*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4/2015.

Numerose sono le fonti europee e nazionali attraverso le quali viene perseguita la sicurezza alimentare, e più precisamente la *food safety*,<sup>16</sup> e tra le quali sicuramente vanno annoverate le fonti normative inerenti alla disciplina dei pesticidi che, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo di tale contributo, si ispirano a tale principio.

Il principio di precauzione, quindi, costituisce uno dei principali parametri utilizzati dai pubblici poteri per la protezione dell'uomo dai pericoli che lo circondano. Esso, infatti, sia come strumento di tutela dell'ambiente, che come mezzo per la salvaguardia della sicurezza alimentare, è diretto al fine comune della tutela della salute umana.

E proprio nell'ambito del perseguimento di tale primaria finalità di interesse pubblico recentemente sono stati emanati alcuni decreti del Ministero della Salute con i quali sono state introdotte consistenti limitazioni all'utilizzo e alla commercializzazione dei pesticidi contenenti la sostanza attiva glifosato.

In assenza di un'univoca consapevolezza sulla reale pericolosità di tale sostanza per l'uomo, la competente Direzione Generale del Ministero, recependo le prescrizioni dettate dall'Unione europea, ha precauzionalmente sospeso l'impiego dei prodotti potenzialmente pericolosi in determinate aree pubbliche, ne ha vietato alcuni utilizzi e ne ha addirittura limitato l'immissione in commercio revocando l'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti a base di glifosato che contengono un determinato coformulante.

Con il presente contributo, dopo aver ricostruito il sistema di autorizzazione previsto a livello europeo e nazionale per le sostanze attive e per i prodotti

fitosanitari che le contengono, si analizzerà il contenuto dispositivo di tali interventi ministeriali osservandoli sotto la lente del principio di precauzione.

## 2.- *La querelle sulla tossicità del glifosato: una partita ancora aperta*

Il glifosato è una sostanza con forti proprietà diserbanti che costituisce il principio attivo di alcuni tra i più potenti e diffusi pesticidi al mondo. Tale sostanza è stata utilizzata in agricoltura a partire dagli anni '70 del precedente secolo e in seguito ha trovato un'ampia diffusione in vari Paesi dato che per lungo tempo la si è ritenuta poco tossica per l'uomo rispetto agli altri pesticidi<sup>17</sup>.

Sulla pericolosità e sulla tossicità del glifosato è in corso un dibattito scientifico acceso nel marzo del 2015 quando la *International Agency for Research on Cancer* (IARC) lo ha classificato come sostanza potenzialmente cancerogena per l'uomo<sup>18</sup>.

Nel novembre dello stesso anno, però, la *European Food Safety Authority* (EFSA) è giunta a conclusioni contrastanti, sostenendo come sia improbabile che tale sostanza possa essere genotossica (cioè che possa danneggiare il DNA) o che possa essere cancerogena per l'uomo<sup>19</sup>. Tale valutazione dell'EFSA è stata aspramente contestata da una lettera aperta del Prof. Portier, firmata da novanta qualificati scienziati del settore e indirizzata a Vytenis Andriukaitis, Commissario dell'Unione europea per la salute e la sicurezza alimentare in carica. A sua volta poi l'EFSA ha replicato a questa lettera aperta con una nota del 13 gennaio 2016 attraverso la

(16) Sul tema della sicurezza alimentare si rinvia a: L. Costato – S. Rizzioli, *Sicurezza alimentare* (voce), in *Dig. disc. priv.*, agg., Torino, 2010, 918, dove viene illustrata compiutamente la distinzione tra *food safety*, intesa come disponibilità degli approvvigionamenti alimentari e la *food security*, considerata come la sicurezza delle derrate alimentari sotto il profilo igienico-sanitario. Vedasi poi anche: AA.VV. (a cura dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato – IDAIC), *La Sicurezza Alimentare nell'Unione Europea*, cit.; M. Giuffrida, *Il diritto fondamentale alla sicurezza alimentare tra esigenze di tutela alla salute umana e promozione della libera circolazione di merci*, in *q. Riv.* [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 3/2015.

(17) La sostanza è stata brevettata dalla società Monsanto nel 1974 a seguito della scoperta da parte del chimico John E. Franz incaricato dalla stessa. Per un approfondimento sull'origine e sulle proprietà di tale sostanza si rinvia allo studio: AA.VV., *Glyphosate Resistance in Crops and Weeds: History, Development, and Management*, Vijay K. Nandula, 2010, 1 e ss.

(18) *IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides*, Lione, Francia, 20 marzo 2015, consultabile all'indirizzo <https://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf>.

(19) *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate*, EFSA Journal 2015, pubblicato il 12 novembre 2015 e consultabile all'indirizzo <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302>. Cfr. anche [https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate\\_publications/files/efsaexplainsglyphosate151112it.pdf](https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainsglyphosate151112it.pdf).



quale vengono respinte le critiche ricevute e confermate le risultanze del proprio studio<sup>20</sup>.

Sono poi intervenute le organizzazioni internazionali *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) e *World Health Organization* (WHO) le quali, all'esito di un meeting a Ginevra sul tema, hanno espresso il convincimento che il glifosato non abbia effetti genotossici<sup>21</sup>.

Il dibattito non è ancora giunto ad un epilogo definitivo e attende il pronunciamento in merito della *European Chemicals Agency* (ECHA), chiamata dalla Commissione dell'Unione europea ad esprimersi sul punto.

In attesa di tale importante parere e nel perdurare della citata incertezza, sia l'Unione europea (prima) che lo Stato italiano (poi) hanno deciso di agire per evitare l'inverarsi (o il protrarsi) di situazioni potenzialmente idonee a determinare danni per la salute dell'uomo.

### 3.- Il sistema europeo di autorizzazione delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari

La normativa che regola l'approvazione delle sostanze attive e la commercializzazione dei prodotti che le contengono a livello europeo è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1107/2009<sup>22</sup>, che stabilisce le norme riguardanti l'immissione sul mercato, l'impiego e il controllo di questi prodotti col fine

primario di assicurare un elevato livello di protezione sia della salute umana e animale che dell'ambiente<sup>23</sup>. E proprio per raggiungere tale obiettivo in detto Regolamento viene precisato che le disposizioni ivi contenute "si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l'ambiente"<sup>24</sup>.

Il principio di precauzione costituisce quindi un principio strutturale nella disciplina autorizzativa europea sui pesticidi, le cui norme devono essere interpretate alla luce di tale regola prudenziale.

Per un'adeguata comprensione del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e delle sostanze in essi contenute si impongono innanzitutto alcune premesse concettuali.

Per "sostanze attive" si intendono quelle sostanze, compresi i microrganismi, che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parte di essi e su prodotti vegetali<sup>25</sup>.

I "prodotti fitosanitari" sono quelli contenenti (o costituiti da) "sostanze attive" destinate a proteggere, conservare, distruggere o comunque influire in qualche modo sui processi vitali dei vegetali<sup>26</sup>. I prodotti fitosanitari, insieme ai biocidi, costituiscono la più ampia (e terminologicamente più nota) categoria dei pesticidi<sup>27</sup>.

I "coformulanti"<sup>28</sup>, invece, sono quelle sostanze o quei preparati che, pur essendo utilizzati in un pro-

(<sup>20</sup>) Tale scambio di corrispondenza è raccolto sul sito dell'European Food Safety Authority ed è consultabile all'indirizzo <https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160113>.

(<sup>21</sup>) *Pesticide residues in food 2016. Report 2016. Special Session of the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, 9-13 may 2015*, consultabile all'indirizzo <http://www.fao.org/3/a-i5693e.pdf>.

(<sup>22</sup>) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE del 21 dicembre 1978. Il Ministero della Salute ha poi predisposto la nota del 14 giugno 2011 (protocollo n. DGSAN/VII/ 20097-P) recante le "Indicazioni operative per l'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio", attraverso la quale sono state dettate indicazioni operative per l'applicazione del citato Regolamento col fine di facilitare l'applicazione concreta della normativa europea.

(<sup>23</sup>) In tal senso si esprime l'art. 1 (commi 2 e 3) del reg. n. 1107/2009.

(<sup>24</sup>) Art. 1, par. 4 del reg. n. 1107/2009.

(<sup>25</sup>) Ai sensi dell'art. 2, par. 2 del reg. n. 1107/2009 e dell'art. 2, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 290/2001.

(<sup>26</sup>) Ai sensi dell'art. 2, par. 1 del reg. n. 1107/2009 e dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 290/2001.

(<sup>27</sup>) Secondo l'art. 3, par. 10 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, si intende per "pesticida": a) prodotto fitosanitario secondo la definizione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; b) biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio del 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

(<sup>28</sup>) La definizione di coformulanti è esplicitata all'art. 2, par. 3, lett. c) del reg. n. 1107/2009.

dotto fitosanitario, non sono né sostanze attive, né antidoti agronomici<sup>29</sup>, né sinergizzanti<sup>30</sup>.

Relativamente alla fattispecie in esame il glifosato è la sostanza attiva contenuta in una serie di prodotti fitosanitari in commercio (per esempio Roundup, Glifosan, Pantox, etc.) che vengono utilizzati come pesticidi. Un coformulante contenuto in alcuni prodotti a base di glifosato è l'ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), sostanza che – come si illustrerà in seguito – ha determinato la recente revoca ministeriale dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari che la contengono.

Il citato Regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede distintamente una procedura di approvazione delle sostanze attive e una procedura di autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

La sostanza attiva è approvata qualora alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, si possa prevedere che i prodotti fitosanitari che la compongono soddisfino una serie di requisiti che si possono sinteticamente riassumere nella loro efficacia e nell'assenza di effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente<sup>31</sup>. L'iter di approvazione inizia con la domanda di un produttore della sostanza ad uno Stato membro<sup>32</sup>. A questo punto si instaura un procedimento complesso che coinvolge in contraddittorio il richiedente, lo Stato membro destinatario della

domanda (cd. relatore), la Commissione, l'EFSA e gli altri Stati membri, all'esito del quale la Commissione approva o non approva la sostanza<sup>33</sup>. Le sostanze attive approvate sono previste da un Regolamento che ne contiene l'elenco con l'indicazione della data di approvazione, di quella di scadenza e di eventuali disposizioni specifiche relative alle modalità di utilizzo<sup>34</sup>. La prima approvazione è concessa per un periodo non superiore a dieci anni, fermo restando la possibilità per un produttore della sostanza di presentare domanda di rinnovo<sup>35</sup> e la possibilità per la Commissione di riesaminare l'approvazione della sostanza attiva in qualsiasi momento<sup>36</sup>. Il Regolamento, poi, introduce delle deroghe al procedimento autorizzatorio ordinario distinguendo le sostanze attive in sostanze di base, sostanze a basso rischio e sostanze candidate alla sostituzione, prevedendo per ognuna di tali categorie diverse procedure di approvazione e differenti durate per le relative autorizzazioni<sup>37</sup>.

Oltre al procedimento di approvazione delle sostanze attive, il Regolamento (CE) n. 1107/2009 prescrive pure la necessità di una procedura autorizzatoria per l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che deve essere espletata dagli Stati membri nel rispetto della normativa europea. Un prodotto fitosanitario, infatti, non può essere immesso in commercio e impiegato a meno che non venga autorizzato in uno Stato membro conformemente a tale

<sup>(29)</sup> L'art. 2, par. 3, lett. a) del reg. n. 1107/2009 prevede che gli "antidoti agronomici" siano sostanze o preparati che sono aggiunti ad un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali.

<sup>(30)</sup> L'art. 2, par. 3, lett. b) del reg. n. 1107/2009 prevede che i "sinergizzanti" sono quelle sostanze che possono potenziare l'attività della sostanza attiva contenuta in un prodotto fitosanitario.

<sup>(31)</sup> I criteri di approvazione delle sostanze attive sono previsti dall'art. 4 del reg. n. 1107/2009.

<sup>(32)</sup> Vedasi a tal proposito gli art. 7, par. 1 e 8, par. 1 e 2 del reg. n. 1107/2009 dove viene elencata anche la documentazione da allegare alla domanda.

<sup>(33)</sup> In tal sede non si può dare integralmente conto della complessa procedura delineata negli artt. da 7 a 13 del Regolamento (CE) n. 1107/2009. Inoltre nell'allegato II sono contenute ulteriori specificazioni sull'iter e sui criteri per l'autorizzazione delle sostanze attive prevista al capo II del Regolamento. Ci si limita soltanto a rilevare che l'autorizzazione delle sostanze, ai sensi dell'art. 13, par. 2, deve essere adottata o meno tenendo conto (anche), "... ove opportuno, del principio di precauzione stabilito dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 178/2002 ...".

<sup>(34)</sup> Tale Regolamento, emanato a norma dell'art. 78, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, è il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate. Più precisamente le sostanze approvate, unitamente alle specificazioni e alla durata dell'autorizzazione, sono elencate nella parte A dell'allegato di detto Regolamento.

<sup>(35)</sup> Ai sensi dell'art. 14 e ss. del reg. n. 1107/2009.

<sup>(36)</sup> Ai sensi dell'art. 21 del reg. n. 1107/2009.

<sup>(37)</sup> Le sostanze attive a basso rischio possono essere approvate per un periodo non superiore a 15 anni (art. 22 del reg. n. 1107/2009), quelle di base per un periodo illimitato (art. 23), mentre quelle candidate alla sostituzione per un periodo non superiore a sette anni (art. 24).

Regolamento che prescrive i requisiti necessari per ottenerne l'autorizzazione<sup>38</sup>. Per evitare eccessivi ostacoli nella circolazione dei prodotti fitosanitari all'interno del territorio dell'Unione, vengono anche delineate le caratteristiche che devono avere le procedure (nazionali) necessarie per ottenere l'autorizzazione, per richiederne una modifica, per rinnovarla o per revocarla<sup>39</sup>. Inoltre, viene previsto il meccanismo del "riconoscimento reciproco", per effetto del quale le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro sono riconosciute dagli altri Stati aventi condizioni climatiche e ambientali comparabili<sup>40</sup>.

#### *4.- I procedimenti nazionali di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari*

Nel nostro ordinamento i procedimenti autorizzatori relativi ai prodotti fitosanitari sono disciplinati dal d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290<sup>41</sup> che, nel rispetto della normativa europea a cui spesso pure rinvia, prevede iter differenziati per l'autorizzazione alla produ-

zione, all'immissione in commercio e alla vendita. La domanda di autorizzazione alla produzione è presentata alla Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute che rilascia il provvedimento autorizzativo dopo aver verificato l'idoneità dell'impianto alla produzione e la presenza degli ulteriori requisiti e certificazioni necessarie<sup>42</sup>. Detta autorizzazione alla produzione si estende al commercio e alla vendita<sup>43</sup>; essa può essere modificata su istanza del richiedente<sup>44</sup> e revocata dall'amministrazione qualora venga accertata la sopravvenuta carenza delle condizioni in base alle quali è stata concessa, previa diffida al titolare dell'autorizzazione per una sua regolarizzazione<sup>45</sup>. Diverso è il procedimento necessario per ottenere l'autorizzazione all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, pur essa da richiedere alla medesima Direzione Generale<sup>46</sup>, la quale la rilascia, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti<sup>47</sup>, per un periodo temporaneo non superiore a un anno rispetto alla data di scadenza dell'approvazione europea delle sostanze attive contenute nel prodotto<sup>48</sup>.

<sup>(38)</sup> I requisiti necessari per poter ottenere l'autorizzazione, che vengono poi richiamati anche nella disciplina nazionale per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, sono elencati all'art. 29 del reg. n. 1107/2009.

<sup>(39)</sup> L'autorizzazione per l'immissione sul mercato e l'uso dei prodotti fitosanitari è disciplinata dal capo III del reg. n. 1107/2009, ossia dagli artt. 28 e ss. che prevedono tutta una serie di regole che gli Stati membri devono rispettare nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza. Le regole relative al rilascio dell'autorizzazione (o alla sua modifica) sono descritte nelle norme contenute dall'art. 30 all'art. 39. L'art. 43 prevede poi anche la possibilità per il titolare dell'autorizzazione di ottenerne un rinnovo, purché continuino ad essere rispettati i requisiti di cui all'art. 29 del medesimo Regolamento. L'art. 44 consente agli Stati membri di revocare o di modificare un'autorizzazione in qualsiasi momento. Il successivo art. 45, invece, prevede che la richiesta di revoca o di modifica può essere presentata anche dal titolare della stessa che deve motivare la sua domanda.

<sup>(40)</sup> La procedura del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni è prevista agli artt. 40, 41 e 42 del reg. n. 1107/2009. Per facilitare il riconoscimento reciproco gli Stati dell'Unione sono stati divisi in tre zone: nord, centro e sud, individuate in base alle diverse caratteristiche ambientali, agrarie e climatiche dei Paesi che ne fanno parte. L'Italia è ricompresa nella zona Sud insieme a Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Malta e Portogallo (art. 3, par. 17 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 che rinvia all'allegato 1 del Regolamento medesimo).

<sup>(41)</sup> Il d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, Regolamento di semplificazione dei procedimenti autorizzatori alla produzione e alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (in Suppl. ord. n. 190 alla G.U., 18.7.2001, n. 165) è stato significativamente modificato dal d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

<sup>(42)</sup> L'art. 4 del d.P.R. n. 290/2001 contiene le informazioni da allegare alla domanda di autorizzazione e l'attività istruttoria della Direzione Generale, mentre l'art. 5 i compiti del direttore tecnico e l'art. 6 i contenuti dell'autorizzazione alla produzione.

<sup>(43)</sup> Art. 6, comma 5 del d.P.R. n. 290/2001.

<sup>(44)</sup> Art. 7 del d.P.R. n. 290/2001.

<sup>(45)</sup> Art. 8 del d.P.R. n. 290/2001.

<sup>(46)</sup> Il procedimento di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è disciplinato dall'art. 9 del d.P.R. n. 290/2001.

<sup>(47)</sup> I contenuti del provvedimento autorizzatorio sono previsti dall'art. 9 del d.P.R. n. 290/2001. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, l'autorizzazione prescrive, conformemente all'art. 31 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, i requisiti di immissione sul mercato e di utilizzazione, nonché quelli necessari per essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 29, par. 1, del citato Regolamento.

<sup>(48)</sup> La durata temporanea dell'autorizzazione, prevista dall'art. 9-bis, comma 2, è stabilita ai sensi all'art. 32 del reg. n. 1107/2009.

L'autorizzazione può essere rinnovata su richiesta del suo titolare, purché continuino ad essere rispettati i requisiti che deve avere un prodotto fitosanitario per essere immesso sul mercato<sup>49</sup>.

Tale autorizzazione può anche essere soggetta a riesame in qualsiasi momento da parte della Direzione Generale qualora vi sia motivo di ritenere che siano venuti meno uno o più requisiti previsti della normativa comunitaria<sup>50</sup>.

La Direzione generale può revocare l'autorizzazione o può modificarla<sup>51</sup>, ma può anche sospendere l'autorizzazione per un periodo necessario al completamento degli accertamenti del caso, ove la protratta utilizzazione del prodotto possa comportare rischi. Tale sospensione dell'autorizzazione *“per il periodo necessario al compimento dell'esame”* è chiaramente uno strumento precauzionale previsto per le situazioni in cui *“l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente”*<sup>52</sup>.

Il principio di precauzione, quindi, anche se non esplicitato nel testo del d.P.R. n. 290/2001, è comunque desumibile dalle norme in esso contenute che permettono al Ministero della salute di sospendere l'autorizzazione di determinati prodotti nel caso in cui vi sia il rischio che la loro utilizzazio-

ne possa comportare dei rischi per la salute o per l'ambiente.

Sempre nel d.P.R. n. 290/2001 è pure prevista una (diversa) autorizzazione per la vendita di tali prodotti fitosanitari agli utenti professionali, che deve essere rilasciata dall'autorità sanitaria individuata dalla Regione<sup>53</sup>.

Nella domanda il richiedente deve indicare i prodotti che vuole vendere, la sede dei locali adibiti al deposito e alla vendita dei prodotti<sup>54</sup> e il possesso del certificato di abilitazione che deve aver conseguito la persona preposta all'esercizio di ciascun locale o deposito<sup>55</sup>.

## 5.- L'utilizzo sostenibile dei pesticidi nella normativa europea e il recepimento nel nostro ordinamento

Per una completa ricostruzione della disciplina giuridica dei prodotti fitosanitari occorre poi considerare la direttiva 2009/128/CE che istruisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi<sup>56</sup>. La normativa europea contiene tutta una serie di regole da recepire in merito alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, prevedendo che gli Stati membri adottino

<sup>(49)</sup> Il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione è previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 290/2001. Ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 290/2001, la modifica dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario può avvenire (anche su richiesta di parte) in applicazione delle procedure previste dagli artt. 44, 45 e 51 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 sempre che continuino ad essere rispettati i requisiti di cui all'art. 29 dello stesso Regolamento. La Direzione Generale modifica l'autorizzazione se le modifiche riguardano aspetti influenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali dei prodotti fitosanitari autorizzati oppure se cambiano la denominazione del marchio o del titolare, il nome, la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione, o i materiali di confezionamento.

<sup>(50)</sup> Art. 13 del d.P.R. n. 290/2001.

<sup>(51)</sup> Art. 13 del d.P.R. n. 290/2001. Ai sensi del comma 3 di tale articolo, l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario può essere revocata o modificata a seconda dei casi se: a) non sono più rispettati i requisiti di cui all'art. 29 del reg. n. 1107/2009; b) se sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione; c) non è stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione; d) in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati; e) il titolare dell'autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) n. 1107/2009.

<sup>(52)</sup> Art. 13, comma 2 del d.P.R. n. 290/2001.

<sup>(53)</sup> La procedura autorizzatoria per il commercio, la vendita, l'istituzione e la gestione dei locali adibiti a tale scopo è delineata dall'art. 21 del d.P.R. n. 290/2001, mentre le caratteristiche del provvedimento autorizzatorio sono indicate nel successivo art. 22.

<sup>(54)</sup> Ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 290/2001 i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti o venduti in locali che siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari e ne è vietata altresì la vendita sia in forma ambulante che in stato sfuso. Essi, se classificati come molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi da tenere chiusi a chiave.

<sup>(55)</sup> Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del d.P.R. n. 290/2001. Le modalità di rilascio di tali certificati di abilitazione sono disciplinate nell'art. 8 del d.lgs. n. 150/2012 e nel piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto interministeriale 22 gennaio 2014.

<sup>(56)</sup> Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istruisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.



piani nazionali per definire gli obiettivi e individuare le azioni volte a ridurre i rischi per la salute dell'uomo e per la tutela dell'ambiente conseguenti al loro utilizzo<sup>57</sup>.

Anche in tale sede è presente un richiamo al principio di precauzione laddove viene precisato che le disposizioni di questa direttiva non possono impedire agli Stati di applicare detto principio ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo dei pesticidi in circostanze o in aree specifiche<sup>58</sup>.

Il recepimento della normativa europea è avvenuto nel nostro ordinamento con il d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150<sup>59</sup> nel quale viene espressamente richiamato il principio di precauzione enunciato in sede europea, che va preso in considerazione *“quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o in aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente”*<sup>60</sup>. Tale principio, quindi, oltre a poter essere utilizzato in sede di autorizzazione delle sostanze o dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, può anche essere applicato nella fase della vendita e dell'utilizzazione di prodotti contenenti sostanze autorizzate già immessi in commercio, fase per la quale il d.lgs. n. 150/2012 impone agli operatori del settore stringenti regole da osservare.

Tra queste regole il decreto impone delle prescrizioni aggiuntive per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti fitosanitari. Come già illustrato nel paragrafo precedente, il sog-

getto che vuole svolgere l'attività di vendita deve essere autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.P.R. n. 290/2001. Tale autorizzazione viene rilasciata solamente se il richiedente prepone ad ogni locale destinato al deposito e alla vendita un soggetto munito di un certificato di abilitazione che viene rilasciato dalle Regioni (secondo i propri ordinamenti) a chi abbia partecipato ad appositi corsi di formazione e dopo l'esperienza di apposita verifica delle conoscenze acquisite<sup>61</sup>.

Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona in possesso di tale certificato, la quale sia in grado di fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari in materia di rischi e sicurezza per la salute e per l'ambiente<sup>62</sup>.

Anche l'utilizzatore professionale che vuole acquistare tali prodotti per un impiego diretto (per sé o per altri) deve essere in possesso di un apposito certificato di abilitazione che, analogamente a quello prescritto per la vendita, viene rilasciato dopo la frequenza di appositi corsi di formazione con valutazione positiva e dura cinque anni, al termine dei quali può essere rinnovato a richiesta del titolare<sup>63</sup>. Con ulteriori prescrizioni detto decreto recepisce e specifica pressoché tutte le indicazioni europee relative all'utilizzo di tali sostanze contenute nella direttiva 2009/128/CE, tra le quali merita citare le misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile<sup>64</sup> e quelle per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in alcune zone “sen-

(57) In tale sede ci si limita ad evidenziare che viene imposto agli Stati membri di prevedere dei sistemi di formazione e di certificazione volti ad accertare una conoscenza adeguata da parte degli utilizzatori professionali di tali prodotti (art. 5), vengono imposte alcune prescrizioni per la vendita di tali sostanze (art. 6) e ispezioni periodiche delle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi (art. 8), vengono prescritte delle attività di informazione a beneficio della popolazione (artt. 7 e 10), vengono proibite determinate modalità di irrorazione di tali prodotti (art. 9), vengono prescritte alcune specifiche misure per la tutela dell'acqua potabile e dell'ambiente acquatico (art. 11), ne vengono limitati gli utilizzi in determinate zone specifiche (art. 12), vengono imposti particolari obblighi per la manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e per il trattamento dei relativi imballaggi e rimanenze (art. 13).

(58) Art. 2, par. 3 della Direttiva 2009/128/CE.

(59) D.lgs. n. 150/2012, Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

(60) Art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 150/2012.

(61) Ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 150/2012.

(62) Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 150/2012.

(63) Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 150/2012.

(64) Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2012. Il comma 4 di detto articolo individua tra tali misure: l'utilizzo nell'ambiente acquatico di prodotti fitosanitari non classificati come nocivi, l'applicazione delle tecniche più efficienti per l'applicazione dei prodotti, il ricorso a misure di mitigazione dei rischi da inquinamento da deriva, la previsione di aree di rispetto non trattate e l'eliminazione o la riduzione dell'utilizzo dell'applicazione su determinate infrastrutture in prossimità delle acque superficiali o sotterranee.



sibili<sup>65</sup>, misure che vengono in rilievo nei decreti ministeriali in questione.

Bisogna poi anche tenere conto che vi sono anche regole rivolte all'utilizzo consapevole e sostenibile dei prodotti in questione che in questa sede non si ritiene di esaminare<sup>66</sup>.

Infine, si deve porre l'attenzione sulla previsione di un piano d'azione nazionale sull'uso (sostenibile) dei prodotti fitosanitari<sup>67</sup>. Tale piano è stato adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014<sup>68</sup> e contiene una serie di obiettivi da raggiungere al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari. Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono individuate una serie di regole che, inserendosi coerentemente nella cornice di norme prevista dalla direttiva 2009/128/CE e dal d.lgs. n. 150/2012, definiscono con un maggior grado di dettaglio le misure che consentono di dare un'effettiva attuazione all'azione comunitaria finalizzata all'utilizzo sostenibile dei pesticidi<sup>69</sup>.

## 6.- La modifica delle modalità di utilizzo e di commercializzazione dei prodotti contenenti il glifosato

Ricostruito il quadro normativo europeo e statale relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e all'approvazione delle sostanze attive in essi contenute, si esaminano ora i recenti interventi precauzionali assunti dal Ministero della

Salute per la limitazione dell'utilizzo del glifosato, a seguito delle sopravvenute incertezze in ordine alla sicurezza del suo impiego.

Il glifosato risulta tra le sostanze approvate, presenti alla voce n. 25 della parte A dell'allegato al Regolamento (UE) n. 540/2011, che attualmente individua la sua scadenza "entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore".

Tale (ultima) proroga prevista nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1056<sup>70</sup>, è stata concessa per un periodo breve in ragione dell'illustrato dibattito scientifico che ha visto contrapporsi l'*International Agency for Research on Cancer* (IARC) e la *European Food Safety Authority* (EFSA) e che ha portato la Commissione alla decisione di interpellare sul punto il Comitato per la valutazione dei rischi dell'*European Chemical Agency* (ECHA) sulla cancerogenicità del glifosato prima di prendere una decisione sull'ulteriore rinnovo dell'approvazione della sostanza<sup>71</sup>.

Già in tale sede, però, la Commissione, alla luce delle questioni sollevate dall'EFSA per quanto riguarda l'uso del coformulante ammina di sego polietossilata nei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, anticipava l'intendimento di avviare quanto prima un riesame dell'approvazione

(<sup>65</sup>) Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2012. Tale articolo individua una serie di aree potenzialmente "sensibili" tra cui: i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei complessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie. Il comma 3 prevede quali possono essere concretamente le misure attraverso le quali ridurre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ossia: limitazioni o divieto di impiego, ricorso a misure di mitigazione dei rischi da inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti, uso di prodotti a basso rischio e misure di protezione relative alle aree trattate.

(<sup>66</sup>) Tra le altre misure si possono citare a titolo esemplificativo: la previsione di controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12); il divieto di irrorazione aerea dei pesticidi e le relative eccezioni (art.13); la necessità di controlli da parte degli enti territoriali in relazione alle rispettive competenze (art. 23).

(<sup>67</sup>) L'adozione del piano è prevista sia dall'art. 4 della direttiva 2009/128/CE che dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2012.

(<sup>68</sup>) Il "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" è stato adottato con decreto interministeriale, 22 gennaio 2014, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute.

(<sup>69</sup>) Per esempio il piano individua le misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento dell'acqua potabile, definisce le misure appropriate per la tutela delle aree di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150/2012, definisce i programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute e per l'ambiente.

(<sup>70</sup>) La durata dell'approvazione del glifosato è stata da ultimo prorogata con l'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1056 della Commissione del 29 giugno 2016 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato.

(<sup>71</sup>) Considerando (6) del reg. n. 2016/1056.

del glifosato ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1107/2009<sup>72</sup>.

Infatti, poco dopo aver concesso questa breve proroga, la Commissione ha emanato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313<sup>73</sup> con il quale ha modificato le condizioni di approvazione di tale sostanza attiva autorizzata soltanto come erbicida. Gli Stati vengono invitati a prestare attenzione: alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto in rapporto ad usi non colturali; ai rischi derivanti dall'uso nelle aree specifiche di cui all'art. 12, lettera a), della Direttiva 2009/128/CE<sup>74</sup>; e all'esigenza che gli usi pre-raccolto rispettino le buone pratiche agricole<sup>75</sup>.

Viene poi stabilito che gli Stati membri provvedono (*rectius* devono provvedere) affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata<sup>76</sup>.

Nelle premesse di tale Regolamento, infatti, la Commissione richiama le considerazioni svolte dall'EFSA sulla valutazione tossicologica di tale sostanza, la quale sarebbe idonea a produrre effetti negativi sulla salute se impiegata come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato<sup>77</sup>.

Seguendo la via tracciata dall'Unione europea, il

competente Direttore Generale del Ministero della Salute innanzitutto ha prorogato le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari a base del glifosato fino al 31 dicembre 2017 in armonia con la proroga di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1056<sup>78</sup>.

Poi, sulla scorta delle modifiche alle condizioni di approvazione della sostanza apportate a livello europeo, ha emanato il decreto 9 agosto 2016<sup>79</sup> con il quale sono imposte delle misure che limitano l'utilizzo e la commercializzazione dei prodotti contenenti il glifosato.

La prima misura consiste nel divieto dell'impiego di tale sostanza nelle aree (cd. vulnerabili) frequentate da determinate categorie della popolazione e più precisamente nei parchi, nei giardini, nei campi sportivi e nelle aree ricreative, nei cortili e nelle aree verdi all'interno dei plessi scolastici, nelle aree gioco per bambini e nelle aree adiacenti alle strutture sanitarie<sup>80</sup>.

La seconda ne ripermette l'impiego in ambito agricolo, proibendo il suo utilizzo nella fase della pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura, operazioni che, secondo le raccomandazioni dell'Unione europea, non possono essere

<sup>(72)</sup> Come si evince dal considerando (9) del reg. n. 2016/1056.

<sup>(73)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313 della Commissione dell' 1 agosto 2016 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato.

<sup>(74)</sup> Ai sensi dell'art. 12, lett. a) della Direttiva 2009/128/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 tali aree sono quelle "... utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali definiti all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie".

<sup>(75)</sup> Tali indicazioni sono contenute all'art. 1, comma 1 del reg. n. 2016/1313.

<sup>(76)</sup> Art. 2 del reg. n. 2016/1313.

<sup>(77)</sup> Secondo il considerando (4) del regolamento: "Il 30 ottobre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità") ha trasmesso alla Commissione la sua dichiarazione sulla valutazione tossicologica dell'ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), una sostanza usata di frequente come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L'Autorità ha concluso che, rispetto al glifosato, in tutti i punti finali esaminati sono stati osservati effetti tossici significativi dell'ammina di sego polietossilata. Un altro motivo di preoccupazione che è stato segnalato riguarda il potenziale dell'ammina di sego polietossilata di incidere negativamente sulla salute umana se impiegata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L'Autorità ha inoltre ritenuto che una probabile spiegazione dei dati medici negli esseri umani per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti glifosato è che la tossicità deriva soprattutto dalla componente ammina di sego polietossilata nella formulazione". Per tale dichiarazione dell'EFSA si rinvia a: EFSA Journal, 2015, 13 (11): 4303. Consultabile online all'indirizzo <http://www.efsa.europa.eu>.

<sup>(78)</sup> La proroga è avvenuta con il Comunicato 4.7.2016 del Direttore Generale del Ministero della Salute "Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate in attuazione del Regolamento (UE) n. 2016/1056".

<sup>(79)</sup> Decreto del Ministero della Salute (Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione) del 9 agosto 2016, avente ad oggetto la revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni di impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1 agosto 2016.

<sup>(80)</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto 9 agosto 2016. A tale proposito giova ricordare che l'art. 12 della recentissima l. 28 luglio 2016, n. 154, prevede delle particolari qualificazioni per i soggetti a cui può essere affidata la manutenzione del verde pubblico e privato.

considerate tra le “buone pratiche agricole”<sup>81</sup>.

La terza pone il divieto dell’uso non agricolo relativamente a determinate aree ai fini della protezione delle acque sotterranee.

La quarta prescrive alle imprese titolari delle autorizzazioni alla commercializzazione di rietichettare i prodotti non immessi in commercio e quelli giacenti presso gli esercizi di vendita<sup>82</sup> e di adottare ogni iniziativa volta ad assicurare un corretto impiego di tali prodotti da parte degli utilizzatori<sup>83</sup>.

La quinta, infine, è quella più restrittiva e consiste nella revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio (e all’impiego) dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato con il coformulante ammina di sego polietossilata<sup>84</sup>. La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti per i prodotti con il citato coformulante sono concesse entro brevi intervalli temporali<sup>85</sup> e previa rietichettatura ove necessaria<sup>86</sup>.

Tali restrizioni, pertanto, hanno come destinatari da un lato gli utilizzatori, ai quali vengono imposte alcune modifiche sulle condizioni di utilizzo di tali prodotti e dall’altro i titolari dell’autorizzazione all’im-

missione in commercio, i quali si vedono addirittura revocata l’autorizzazione alla commercializzazione di alcune categorie di prodotti.

Appena sette giorni dopo aver emanato tale decreto, la medesima Direzione Generale lo ha modificato con il successivo decreto 16 agosto 2016<sup>87</sup>, attraverso il quale viene aggiornato l’elenco allegato al precedente decreto 9 agosto 2016, viste le comunicazioni pervenute da alcune aziende in merito alla composizione di certi prodotti vietati<sup>88</sup>.

Con un terzo decreto 6 settembre 2016<sup>89</sup>, infine, il Ministero ha previsto limitazioni all’immissione in commercio e all’impiego di altri prodotti fitosanitari che, all’esito delle ulteriori verifiche svolte dall’amministrazione, risultano contenere la sostanza attiva glifosato in combinazione con il citato coformulante ammina di sego polietossilata<sup>90</sup>.

## 7.- Considerazioni conclusive

I provvedimenti con cui il Ministero della Salute limita l’utilizzo e la commercializzazione dei prodotti

(81) Il considerando (6) del Regolamento (UE) n. 1313/2016 evidenzia che spesso tali prodotti sono utilizzati non solo per eliminare le colture dalle erbe infestanti, ma anche allo scopo di controllare il momento del raccolto o di ottimizzare la trebbiatura e rileva che tali usi non possono essere considerati come buone pratiche agricole e che, quindi, andrebbero evitati.

(82) Sull’etichettatura dei prodotti fitosanitari vedasi il Regolamento (CE) del n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006.

(83) Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto 9.8.2016.

(84) Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto 9.8.2016. L’elenco di tali prodotti è riportato nell’allegato al decreto.

(85) Più precisamente ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto 9.8.2016 “La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti sono consentiti, previa rietichettatura, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, secondo le seguenti modalità: - 3 mesi, a decorrere dalla data di decorrenza della revoca, per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 6 mesi, a decorrere dalla data di decorrenza della revoca, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali”.

(86) Secondo l’art. 2, comma 3 del decreto 9.8.2016: “Non è richiesta la rietichettatura per i prodotti che non recano in etichetta gli impieghi di cui all’articolo 1 del presente decreto”.

(87) Decreto del Ministero della Salute (Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione) del 16 agosto 2016, avente ad oggetto la modifica dell’allegato al decreto 9 agosto 2016 recante la revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni di impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del Regolamento di esecuzione dell’ 1 agosto 2016 (UE) 2016/1313 della Commissione.

(88) A tale proposito si precisa che sono pervenute alla Direzione Generale sia alcune comunicazioni da aziende interessate in merito all’assenza in alcuni prodotti fitosanitari compresi nell’elenco del coformulante ammina di sego polietossilata, sia comunicazioni (da aziende citate nell’allegato) che segnalano la presenza del citato coformulante in prodotti fitosanitari non inseriti in detto allegato.

(89) Decreto del Ministero della Salute (Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione) del 6 settembre 2016, avente ad oggetto le ulteriori revoche di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni di impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1 agosto 2016 e modifica all’allegato 1 del decreto 16 agosto 2016.

(90) Più precisamente, il comma 1 dell’art. 1 rinvia all’allegato per l’individuazione delle ulteriori sostanze per cui è revocata l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego, il successivo comma 2 ridefinisce i termini entro i quali sono consentiti la commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, mentre l’ultimo comma ribadisce la ri-etichettatura per la commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti.

contenenti glifosato costituiscono un chiaro esempio di quell'attività amministrativa che autorevole dottrina classifica come "attività di regolazione"<sup>91</sup> posta in essere per la tutela dei cittadini dai rischi potenziali per la loro salute e focalizzano l'attenzione sul tema della modalità di esercizio dei poteri dell'amministrazione nella gestione del rischio<sup>92</sup>.

Tali decreti possono essere qualificati come un'azione precauzionale "di secondo livello" in quanto la loro emanazione discende non da un'autonoma valutazione del rischio, ma dalla scelta di adottare una serie di misure sulla base di un Regolamento dell'Unione europea che identifica una sostanza come potenzialmente pericolosa. Il principio di precauzione, infatti, è un "principio multilivello" che può incidere sulle decisioni di diversi livelli di governo, da quello europeo, a quelli nazionali (statale, regionale e locale) nell'ambito delle rispettive competenze.

In tale sede non ci si concentrerà tanto sull'interessante tema dell'esercizio dei poteri precauzionali da parte delle Istituzioni dell'Unione europea in ambito agro-alimentare, quanto sull'analisi delle misure nazionali che hanno dato attuazione all'intervento europeo.

Il primo interrogativo da porsi a tal proposito è relativo alla qualificazione degli analizzati decreti ministeriali, ossia occorre interrogarsi se essi costituiscono o meno l'esercizio di un potere precauzionale e ancora prima se tale potere sia un potere discrezionale.

Preliminarmente si potrebbe provare a sostenere che la pubblica amministrazione non abbia esercitato alcun potere discrezionale essendosi limitata esclusivamente a recepire delle regole imposte

dall'Unione europea. È noto, però, come la diretta applicabilità dei regolamenti europei non escluda che gli Stati membri siano chiamati ad adottare dei provvedimenti (legislativi o amministrativi) integrativi indispensabili per una loro corretta attuazione. Nel caso di specie l'attività amministrativa non può dirsi interamente vincolata poiché nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313 viene chiesto agli Stati membri di adottare le misure ritenute opportune compiendo una "valutazione generale" e "prestando attenzione" ad una serie di indicazioni<sup>93</sup>. Sembra pertanto di poter affermare che tali decreti costituiscono l'esercizio di un potere discrezionale in applicazione del principio di precauzione, a fronte di una situazione di pericolo potenziale per la salute.

A tale proposito va evidenziato come l'adozione di una scelta discrezionale di carattere precauzionale sia legittima nella misura in cui siano stati valutati ragionevolmente gli elementi conoscitivi a disposizione ed imposte le misure proporzionate ed adeguate alla situazione di fatto, avendo attentamente soppesato i costi-benefici della scelta effettuata<sup>94</sup>. Infatti, sebbene risulti incontestabile che spetti all'amministrazione il potere di compiere determinate scelte sulla base del pericolo di un danno alla salute, è pur vero che l'esercizio di tale potere debba pur sempre rispettare il canone della ragionevolezza e della proporzionalità delle decisioni assunte.

Le misure adottate in sede ministeriale, come già sottolineato, incidono su due piani diversi: un primo piano riguarda la limitazione degli utilizzi che possono essere fatti dei prodotti fitosanitari, mentre un secondo riguarda l'autorizzazione all'immissione in

(91) L'attività amministrativa di regolazione è compiutamente definita da F.G. Scoca, *Attività amministrativa* (voce), in *Enc. dir.*, VI agg., Milano, 2002, 80, che la qualifica come quell'attività della pubblica amministrazione diretta al corretto funzionamento di un determinato settore di attività private di carattere economico o anche sociale e caratterizzate da un elevato livello di specializzazione. Essa consiste in un'azione continua di osservazione, regolazione, correzione dell'attività che gli operatori del settore pongono in essere, al fine di farle svolgere in modo conforme ai principi e ai valori che di volta in volta vengono individuati dalla legge.

(92) Sul tema dell'amministrazione del rischio si rinvia a: M. Antonioli, *Precauzionalità, gestione del rischio e azione amministrativa*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2006, I, 1 e ss.; A. Barone, *Il diritto del rischio*, Milano, 2006; M. Passalacqua, *Diritto del rischio nei mercati finanziari: prevenzione, precauzione ed emergenza*, Padova, 2012. Sul rischio nel settore alimentare e sulla sua valutazione si rinvia a: L. Costato, *Principi e requisiti generali della legislazione alimentare*, in L. Costato – A. Germano – E.R. Basile (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, Padova, 2011, vol. III, 41 e ss.

(93) Espressioni che si rinvengono all'art. 1, par. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313.

(94) F. De Leonardis, *Il principio di precauzione*, in M. Renna – F. Saitta (a cura di), *Studi sui principi del diritto amministrativo*, Milano, 2012, 424.



commercio di tali prodotti.

Sui divieti inerenti agli utilizzi di tali sostanze *nulla quaestio*: vengono sostanzialmente individuate le zone in cui non diffondere i pesticidi potenzialmente pericolosi e le altre pratiche da evitare. Tale intervento, coerente con le indicazioni europee di cui al Regolamento (UE) n. 2016/1313, trova il suo fondamento legislativo nell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 150/2012 che prevede la possibilità per l'amministrazione di limitare o di vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze particolari o in aree specifiche, in presenza di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente.

Presenta invece aspetti maggiormente problematici la previsione della revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti a base di glifosato contenenti il coformulante ammina di sego polietossilata. Tale autorizzazione è di competenza statale, ma si basa sulla presenza in tali prodotti di sostanze attive che sono approvate a livello europeo. Nel caso analizzato i decreti ministeriali hanno disposto la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni prodotti, sulla base di una modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva in essi contenuta, modifica sulla quale, però, il legislatore europeo tornerà a pronunciarsi entro la fine del prossimo anno<sup>95</sup>. Quindi, un

possibile aspetto critico di tali provvedimenti ministeriali potrebbe essere rappresentato dall'assenza del requisito della provvisorietà<sup>96</sup>, solitamente proprio delle misure precauzionali, dato che i decreti, con la imposta revoca, inibiscono in maniera permanente la commercializzazione del glifosato nel nostro Paese<sup>97</sup>.

Tale potenziale criticità si sarebbe potuta evitare attraverso un'applicazione più stringente dell'art. 13 del d.P.R. n. 290/2001 che disciplina espressamente il procedimento di riesame dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Tale norma, infatti, consente all'amministrazione di revocare (o di modificare) la rilasciata autorizzazione in determinati casi<sup>98</sup> e al termine di un procedimento amministrativo nell'ambito del quale sono previste precise garanzie in capo ai soggetti titolari dell'autorizzazione che, nel caso di specie, non sembrerebbero essere state rispettate<sup>99</sup>.

Nell'ambito di tale procedimento di riesame, la normativa prevede che la Direzione Generale possa anche sospendere l'autorizzazione qualora l'utilizzazione del prodotto sia idonea a determinare rischi per la salute o per l'ambiente<sup>100</sup>. Il principio di precauzione, pur se non citato espressamente, costituisce il presupposto di tale sospensione temporanea la quale, pertanto, avrebbe potuto forse essere

<sup>(95)</sup> L'art. 1, par. 3 del Regolamento (UE) n. 2016/1313 prevede che: "Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2)". A tal fine l'art. 2, comma 1 del decreto 9 agosto 2016 prevede che: "A decorrere dal 22 agosto 2016 è revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato ed il coformulante ammina di sego polietossilata. L'elenco dei prodotti è riportato in allegato al presente decreto".

<sup>(96)</sup> Secondo F. De Leonadis, *ult. op. cit.*, 428, le misure precauzionali, essendo adottate in una situazione di incertezza scientifica, non possono avere una durata indefinita e devono essere continuamente sottoposte a revisione.

<sup>(97)</sup> Nel caso in cui la disputa sui suoi effetti tossici si risolvesse in maniera negativa a seguito del pronunciamento sul punto dell'ECHA, alla fine del 2017 probabilmente l'autorizzazione a livello europeo della sostanza verrebbe prorogata per un periodo lungo e senza le modifiche imposte con il Regolamento (UE) n. 2016/1313, mentre a livello nazionale la sua commercializzazione rimarrebbe limitata in assenza di un nuovo e diverso provvedimento ministeriale, fermo restando la possibilità per il soggetto interessato di richiedere una nuova autorizzazione.

<sup>(98)</sup> Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del d.P.R. n. 290/2001 se: "... a) i requisiti di cui all'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono, o non sono più, rispettati; b) sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione; c) non è stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione; d) in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati; e) il titolare dell'autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) n. 1107/2009".

<sup>(99)</sup> Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.P.R. n. 290/2001, il soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere preavvisato e deve poter presentare delle osservazioni o ulteriori informazioni. La mancanza di tale fase di contraddittorio è testimoniata dalla necessità che ha avuto la Direzione Generale del Ministero di intervenire col decreto 16 agosto 2016 per modificare l'elenco delle sostanze "vietate" previste dal decreto 9 agosto 2016 in recepimento delle comunicazioni pervenute alla stessa Direzione con le quali venivano evidenziati alcuni errori nella lista contenuta nell'allegato del primo decreto.

<sup>(100)</sup> Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del d.P.R. n. 290/2001.

lo strumento più adeguato da adottare nel caso di specie, ove persiste un'incertezza scientifica sugli effetti nocivi dei prodotti autorizzati che potrà auspicabilmente essere risolta entro un arco temporale relativamente breve.

## **ABSTRACT**

*Il Governo italiano ha precauzionalmente limitato l'utilizzo e l'immissione in commercio degli erbicidi contenenti la sostanza attiva glifosato, sulla base delle prescrizioni europee previste nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313, Regolamento emanato in attesa del pronunciamen-*

*to della European Chemicals Agency (ECHA) sulla tossicità di tale sostanza.*

## **ABSTRACT**

*The Italian Government restricted on a precautionary basis the use and the trade of glyphosate-based herbicides. The action has been issued in accordance to the European provisions contained in the Implementing Regulation (EU) 2016/1313. This European act has been adopted waiting the decision of the European Chemicals Agency (ECHA) on the potential toxicity of the above mentioned substance.*